



N. 349 - dicembre 2021

A.S. 2086-A Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

Il disegno di legge in titolo, approvato in sede redigente dalla Commissione giustizia, si propone di "arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio".

Il contenuto

L'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 414-*ter*. Il nuovo articolo, rubricato **istigazione alla violenza o all'autolesionismo in danno dei minori**, punisce - salvo che il fatto costituisca più grave reato- **con la reclusione da 1 a 5 anni** chiunque compia **l'istigazione o l'apologia**, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni. Alla medesima pena soggiace chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, intenzionalmente la diffonda o ne agevoli in qualsiasi modo la diffusione. Nel caso in cui **l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifichi** la disposizione prevede la pena della **reclusione da cinque a dodici anni**.

Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione precisando cosa si intenda per "atti di violenza". Relativamente alla condotta dell'apologia diretta alla commissione di atti di autolesionismo si valuti l'opportunità di coordinarne il quadro sanzionatorio con quanto stabilito dagli articoli 414 e 414-bis del codice penale, nonché con riguardo alla fattispecie della istigazione all'autolesionismo si valuti l'opportunità di coordinare tale norma con quanto previsto dall'articolo 580 c.p. (vedi infra).

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 580 del codice penale il quale prevede un **aumento di pena** (da un terzo alla metà) **quando l'istigazione al suicidio è commessa mediante strumenti informatici o telematici**.

L'art. 580 c.p. punisce con chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione. Se il suicidio avviene è prevista la pena della reclusione da cinque a dodici anni; se il suicidio non avviene e sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima invece è prevista la pena **della reclusione da uno a cinque anni**. Quanto alle **circostanze** del reato è opportuno rilevare che: se la persona che è stata istigata è maggiore degli anni 14 ma minore degli anni 18, oppure si trovi in stato di deficienza psichica, il reato è aggravato (pena aumentata fino a un terzo); se invece la persona istigata è minore degli anni 14 o è incapace di intendere e di volere, si avrà omicidio comune doloso.

Con specifico riguardo ai casi di contrasto alle forme di istigazione alla violenza o all'autolesionismo in danno dei minori, in particolare in relazione al c.d. fenomeno della *Blue Whale Challenge* è intervenuta la Suprema **Corte di Cassazione**, che, con la *Sentenza 23 novembre 2017, n. 57503*, ha sottolineato come il fenomeno possa configurare il reato di istigazione al suicidio «a condizione che la stessa (istigazione) venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima, escludendo la punibilità del tentativo poiché non è punibile neppure il più grave fatto dell'istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve o lievissima».

Più recentemente il **Tribunale Milano, con decreto 21 marzo 2021**, ha ritenuto non configurabile il reato di istigazione al suicidio nel caso della pubblicazione in *internet* di video finalizzati a mettere in guardia sulla pericolosità di talune video-sfide (cd. *challenge*), in quanto "tali filmati non sono in grado di far sorgere, rafforzare o agevolare il proposito suicidiario nella indistinta platea degli utenti della rete".

L'articolo 3 prevede per ciascun minore ultraquattordicenne, nonché per ciascun genitore o tutore o curatore del minore offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-ter o 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, la **possibilità di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio**, e per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire la identificazione diretta dell'offeso, facendo tuttavia salve le esigenze di conservazione dei dati a fini probatori. Il secondo comma prevede poi che qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato possa rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la protezione dei dati personali**, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvederà ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tale disposizione ricalca sostanzialmente quanto già previsto con riguardo alle condotte di cyberbulismo dall'articolo 2 della legge n. 71 del 2017 anche se tale disposizione fa riferimento ai titolari del trattamento e ai gestori del sito internet o del *social media*. E' opportuno ricordare che secondo l'art. 4. par. 1, n. 7 GDPR "**titolare del trattamento (data controller)** è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le **finalità** e i **mezzi** del trattamento di dati personali".

L'articolo 4 consente la punizione anche delle **condotte commesse all'estero**.

Si valuti l'opportunità di meglio precisare le condizioni per la punibilità delle condotte commesse all'estero.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

a cura di Carmen Andreuccioli